

## BILANCIO

---

### ***Riflessioni sul criterio del costo ammortizzato***

di **Sandro Cerato, Vitale Cangiano**

Con il novellato articolo 2426, comma 1, n. 8, cod. civ. il Legislatore civile (D.Lgs. 139/2015) ha previsto il **decorrere del tempo** come un elemento imprescindibile nella **rappresentazione di un elemento di bilancio**. In particolare, statuendo che *“i debiti sono rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”* la **funzione di attualizzazione** assurge al rango di regola base per la determinazione di una voce di bilancio. Come si è appreso dalla lettura della relazione di accompagnamento al decreto, essendo il tessuto economico domestico per lo più formato da piccole se non piccolissime realtà per le quali sono stati previsti e disciplinati dal decreto stesso **casi particolari di esenzione** (è stato previsto che circa il 70% delle società di capitali italiane redigeranno il bilancio secondo le semplificazioni previste), il criterio del costo ammortizzato si applicherà solo alle imprese **“ordinarie”**.

Anche per queste ultime però sono previsti **casi di esenzione**. Come si apprende dalla lettura del paragrafo 41 del **principio OIC 19** in bozza di consultazione, **si può non applicare il criterio del costo ammortizzato se gli effetti sono irrilevanti** ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, cod. civ.. I redattori del principio in esame successivamente ritengono che si possa presumere che **gli effetti siano irrilevanti se i debiti sono a breve termine** o le commissioni o, più in generale i **costi di transazione** e ogni altra differenza fra il valore iniziale e il valore a scadenza, sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale. L'unico punto fermo è quindi la durata del debito: **questo deve avere durata di 12 mesi**. Riguardo allo “scarso rilievo” delle commissioni rispetto al valore iniziale del debito sarebbero necessari **ulteriori chiarimenti**. Un'incidenza di 50 *basis point* (0,5% del nominale) è di scarso rilievo?

È del tutto evidente che fissare preliminarmente lo **“scarso rilievo indifferente”** sia una necessaria ed indispensabile incombenza, ma si tratta di capire quali siano le motivazioni per cui è stata scelta una determinata soglia. Il D.Lgs. n. 139/2015, aggiungendo il punto 3-*bis* all'articolo 2423 del cod. civ. sancisce che *“non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una **rappresentazione veritiera e corretta**”*, mentre il successivo punto 4 (immutato) dello stesso articolo 2423 cod. civ. prevede solo **per casi eccezionali** e nel rispetto della verità e correttezza della rappresentazione la deroga agli articoli successivi. Nel prosieguo l'articolo 2423 cod. civ. stabilisce che *“gli eventuali **utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile** se non in misura corrispondente al valore recuperato (...). La Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica”*. Quindi riassumendo il Legislatore e di conseguenza il principio contabile invitano il redattore ad esercitare la **facoltà di non applicare il nuovo**

**criterio se i suoi effetti sono irrilevanti.** Mentre i contorni della eccezionalità sono andati sempre più delineandosi nel corso del tempo, il **concetto di irrilevanza sembra essere abbastanza nuovo**, almeno in tema di bilancio di esercizio, sebbene lo stesso punto 3-bis dell'articolo 2423 cod. civ. imponga alle società di *“illustrare in Nota Integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*. In altri settori, un evento è irrilevante o non significativo se non raggiunge un livello in precedenza prefissato o comunemente ritenuto tale per prassi. Ritorna quindi prepotentemente la necessità di fissare il **livello di indifferenza**, prima di elaborare qualsiasi attualizzazione del debito. Ma affinché un evento sia considerato non significativo o irrilevante comunque **è necessario calcolarne la dimensione** e solo successivamente si potrà ritenerlo significativo o meno. Una volta calcolato, sarà il caso di rappresentarlo in bilancio e non avvalersi della facoltà di non rappresentazione per i risvolti sopra delineati nella redazione della Nota Integrativa.

In sostanza, alla luce di queste prime considerazioni, contrariamente a quanto si è portati a sostenere in prima battuta, **sembra non essere poi tanto conveniente esercitare la facoltà concessa.**

Proseguendo nella lettura dell'OIC 19 un'altra riflessione sorge quando **sarà necessario comparare il tasso interno di rendimento dell'operazione con il tasso di mercato.** In sede di rilevazione iniziale, nel rispetto del fattore temporale, è necessario confrontare il **tasso di interesse effettivo** con il tasso di mercato. Al paragrafo 49 si legge *“qualora il tasso effettivo sia significativamente diverso dal tasso di mercato, questo deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito al fine di determinare il suo valore iniziale di iscrizione”*. Anche qui il concetto di significativamente diverso appare del tutto nuovo, ed è evidente **che attualizzare ad un tasso maggiore o minore significa attribuire una massa critica di interessi impliciti maggiori o minori al bilancio.** Si presentano quindi due ordini di problemi: stabilire il tasso di mercato, e determinare in modo univoco il livello di significativamente diverso. L'OIC 19, ai paragrafi 11 e 48, riporta la definizione di tasso di mercato: *“è il tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con quella oggetto di esame che ha generato il debito”*. A questo punto **risultano molto utili le indicazioni fornite nello IAS 39** al paragrafo - Tecniche di valutazione - AG82 lett. a) - h), in quanto non di rado operazioni finanziarie di indebitamento vengono calibrate su specifiche esigenze dell'emittente, ragion per cui **rimandare alle operazioni simili** significa far riferimento al settore di attività, alla durata, al merito creditizio o *rating* ed alla piazza dell'operazione.

Come ben evidenziato nello IAS 39, per la **ricerca dei termini di comparazione** è necessario rifarsi a “fonti” della massima attendibilità o, come definite in precedenza, univoche. Per quanto riguarda il settore, la *duration* e la piazza in cui si negozia l'operazione, si potrebbe utilizzare come fonte univoca BankItalia che trimestralmente pubblica *report* da cui si possono ricavare i dati richiesti (rif. Bollettini Statistici). Riguardo al *rating* i problemi potrebbero essere molteplici, in quanto tranne che per le **società quotate in mercati regolamentati**, (IAS 39 Par AG71-73), per le restanti società non esiste un *book* al quale far riferimento **univocamente.** L'operatore, al massimo, potrà determinare la **rischiosità del settore implicita**

**nei tassi applicati alla medesima clientela** operanti nella stessa piazza e per la stessa durata (residua) (IAS 39 Par AG74-77). Emerge chiaramente che, prima di applicare “meccanicamente” la formula dell’attualizzazione finanziaria ad un debito, risultano fondamentali essere gli **assunti di base**. Tutto questo naturalmente avrà ripercussioni nella rappresentazione in bilancio e nella **quantificazione del reddito**.

*Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:*

